



GIOVANNI D. PUTORTI
NOTAIO

imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
adempimento unico
telematico

Repertorio n. 15.229

Raccolta n. 10.317

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio, in Reggio di Calabria nel mio studio alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzitutto a me Dott. Giovanni PUTORTI' Notaio in Reggio Calabria con studio in Via Generale Tommasini N.1/D, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri

SONO PRESENTI

- CARIDI Angela, nata a Reggio Calabria il 19 giugno 1962 (codice fiscale: CRD NGL 62H59 H224V), ivi residente in Via Gurnali n. 6 - Saracinello;
- ALBANESE Marina, nata a Polistena il 28 febbraio 1968, (codice fiscale: LBN MRN 68B68 G791I), ivi residente in Via Michele Valensise n.5;
- MOSCATO Cinzia, nata a Reggio Calabria il 3 gennaio 1978 codice fiscale: MSC CNZ 78A43 H224S), ivi residente in Via Vico Sacco Borrace n. 39;
- AMBROGIO Santo, nato a Melito di Porto salvo (RC) il 27 giugno 1957 (codice fiscale: MBR SNT 57H27 F112V), residente in Roma, Viale San Giovanni Bosco n.72;
- AMBROGIO Giovanni, nato a Villa San Giovanni (RC) il 22 aprile 1991 (codice fiscale: MBR GNN 91D22 M018F), residente in Reggio Calabria, Via Vico Scordino n. 6 - Pellaro;
- BASILE Giovanni, nato a Reggio Calabria l'1 novembre 1937 (codice fiscale: BSL GNN 37S01 H224G), ivi residente in Via Nuova Friuli;
- GRECO Francesca, nata a Villa San Giovanni (RC) il 14 aprile 1962 (codice fiscale: GRC FNC 62D54 M018F), residente in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 8;
- TOSCANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 12 ottobre 1989 (codice fiscale: TSC SVR 89R12 H224R), residente in Lazzaro di Motta San Giovanni, Via San Cirillo n. 12;
- BARBATANO Maria, nata a Crotone (KR) il 24 dicembre 1972 (codice fiscale: BRB MRA 72T64 D122R), residente in Reggio Calabria, Via Lupardini Archi n. 2.
- BERNA Saveria, nata a Reggio Calabria il 6 agosto 1955 (codice fiscale: BRN SVR 55M46 H224E), ivi residente in Via Provinciale Cannavò Pavigliana n.27/B;
- CUZZOLA Donata, nata a Reggio Calabria l'8 febbraio 1967 (codice fiscale: CZZ DNT 67B48 H224H), ivi residente in Via Riparo Cannavò n. 34;
- GRECO Sergio, nato a Reggio Calabria il 16 settembre 1981 (codice fiscale: GRC SRG 81P16 H224B), ivi residente in Via Esperia n. 35;
- MEDURI Giovanna, nata a Reggio Calabria il 28 luglio 1982 (codice fiscale: MDR GNN 82L68 H224L), ivi residente in Via Carrera n. 25;
- MILASI Antonino, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1967

Registrato a:
Reggio Calabria
il 17/01/2020
n. 288
Serie 1T
Pagati euro 245,00

(codice fiscale: MLS NNN 67R16 H224A), ivi residente in Via

Sbarre Superiori Dir. Labocchetta n. 16;

- MORETTI Bianca, nata a Milano il 28 giugno 1961 (codice fiscale: MRT BNC 61H68 F205X), residente in Reggio Calabria, Via Cafari n. 12;

- ROSACE Paolo, nato a Reggio Calabria il 27 aprile 1960 (codice fiscale: RSC PLA 60D27 H224K), ivi residente in Via San Sperato I Trav. Priv. n. 2;

- RUFFO Maurizio, nato a Gioia Tauro il 18 novembre 1990 (codice fiscale: RFF MRZ 90S18 E041D), residente ad Anzio, Piazza Avv. G. Buba n. 7;

- SAYA Jacopo, nato a Busto Arsizio (VA) il 25 agosto 2000 (codice fiscale: SYA JCP 00M25 B300F), residente in Reggio Calabria, Via Ciccarello IV Trav. B;

- SCAPPATURA Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 8 aprile 1994 (codice fiscale: SCP SST 94D08 H224K), ivi residente in Via Spirito Santo II Pros. S. Anna n. 3;

- SICLARI Natale, nato a Reggio Calabria il 20 luglio 1963 (codice fiscale: SCL NTL 63L20 H224A), ivi residente in Via Reggio Campi II Tr. n. 323/D;

- TOSCANO Aldo, nato a Reggio Calabria il 13 settembre 1958 (codice fiscale: TSC LDA 58P13 H224G), ivi residente in Via S. Lucia pal. ECER n. 11.

I componenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono:

- che è corrente, in Reggio Calabria, con sede presso la sede del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria, in Via Melacrino, l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE - S.A.D.MA.T.", costituita in data 16 novembre 1994 con atto per Notaio Andrea ZAGAMI di Reggio Calabria, registrato a Reggio Calabria il 22 novembre 1994 al n.2259, iscritta altresì nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria, con numero di codice fiscale "92014080805" e con REA n.210085, avente P.IVA 03106840808;

- che trovasi riunita qui, a seguito di regolare convocazione e comunque in forma totalitaria, l'Assemblea di detta Associazione "S.A.D.MA.T.", in sede straordinaria, per deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Comunicazione del Presidente;

2) Entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2007; conseguenze ed implicazioni per l'Associazione;

3) Decisione riguardo all'assunzione, da parte dell'Associazione, della qualifica di ETS in forma di ODV di cui al citato D.Lgs n. 117/2007;

4) Proposta di adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n. 117/2007, successiva-

mente integrato con D.Lgs n. 105/2018, e sue successive modifiche ed integrazioni;

5) Integrazione dell'oggetto associativo;

6) Proposta di approvazione integrale dello statuto sociale, adeguato ed aggiornato;

7) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti mi richiedono di assistere alla predetta riunione assembleare degli associati, verbalizzandone le relative deliberazioni, richiesta alla quale io Notaio aderisco.

Innanzitutto, a norma dell'art.18 del vigente Statuto e comunque per designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'assemblea la comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, signora CARIDI Angela, la quale preliminarmente constata e chiede darsi atto a verbale:

- che, come risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la lettera "A", sono presenti in proprio o per delega, tutti gli attuali associati, regolarmente iscritti al relativo libro sociale, aggiornato ed esibito in originale dal Presidente, nelle persone dei costituiti comparenti e, per delega, dei signori:

- CUZZOLA Angelica (Reggio Calabria 05/09/1992), per delega conferita al socio MORETTI Bianca;
- MANTA Cristina (Reggio Calabria 15/12/1984), per delega conferita al socio TOSCANO Saverio;
- FOTI Gianluca (Reggio Calabria 14/11/1977), per delega conferita al socio BARBATANO Maria;
- GIORDANO Umberto Emanuele (Reggio Calabria 21/08/1993), per delega conferita al socio SICLARI Natale;
- MELARA Carmela (Seminara 21/10/1958), per delega conferita al socio BERNA Saveria;
- NUNNARI Maria Immacolata (Reggio Calabria 31/01/1975), per delega conferita al socio CUZZOLA Donata;
- RULLO Enzo (Serra S.Bruno 06/12/1989), per delega conferita al socio MILASI Antonino;
- ROMEO Cristina Maria (Francia 11/07/1965), per delega conferita al socio TOSCANO Aldo.

Le deleghe vengono verificate di regolarità dal Presidente e rimangono acquisite agli atti dell'Associazione;

- che il Consiglio Direttivo è presente al completo, con la presenza di essa comparente, Presidente, e dei consiglieri ALBANESE Marina, MOSCATO Cinzia, AMBROGIO Santo, AMBROGIO Giovanni, BASILE Giovanni e GRECO Francesca;

- dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente dà innanzitutto atto che l'assemblea approva unanimemente la trattazione unitaria degli argomenti posti



all'ordine del giorno, stante la loro stretta connessione.

Il Presidente inizia quindi la trattazione dei suddetti argomenti svolgendo preliminarmente un'ampia relazione volta ad illustrare le novità introdotte dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che incide profondamente sulla disciplina normativa in materia di Associazioni e di Organizzazioni di Volontariato, riguardando pertanto la S.A.D.MA.T. in via diretta ed immediata, appartenendo l'Ente ad entrambe le categorie in questione.

Tale novità legislativa pone l'Associazione di fronte ad una scelta di duplice natura, riguardante le modalità e le forme con le quali essa intende continuare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in particolare per quanto riguarda il conseguimento della qualifica formale di ETS e, all'interno di tale categoria di enti, per quanto concerne l'assunzione della qualifica di "ODV", ossia di Organismo di Volontariato, continuando a godere del previsto regime agevolativo.

In linea teorica, infatti, l'Associazione potrebbe continuare le proprie attività, quale ordinario Ente associativo non riconosciuto, operando al di fuori del nuovo quadro normativo, e continuando ad essere regolata dalla ridotta normativa del codice civile.

Ciò tuttavia comporterebbe l'impossibilità di continuare a godere delle norme che assicurano la sostenibilità economica della gestione associativa, la possibilità in futuro di essere beneficiaria di concessioni e di partecipare a procedure di affidamento, oltre alla perdita della qualifica di Organismo di Volontariato, sinora attribuita e riconosciuta alla S.A.D.MA.T.

L'Associazione risulta infatti iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, attualmente tenuto dall'Ufficio preposto della Città Metropolitana di Reggio Calabria; inoltre la stessa ha raggiunto una struttura ed un'organizzazione di medio - alto livello, è titolare di accreditamenti e concessioni pubbliche in materia di assistenza sanitaria, e di servizi di volontariato, che non potrebbero essere conseguiti se non operando come ETS ed ODV anche nell'immediato futuro.

Le esigenze dell'Associazione, pertanto consigliano come assolutamente ineludibile una scelta che riconosca la propria natura di ETS e di Organizzazione di Volontariato, in modo tale da assicurare la continuità, senza soluzioni, dell'attuale regime fiscale e amministrativo, nonché l'applicazione integrale della nuova disciplina normativa anche di carattere civilistico.

Anche gli interventi della prassi amministrativa (Agenzia delle Entrate) prevedono espressamente che un ente iscritto nei registri delle associazioni di volontariato ex L. 266/1991 o di promozione sociale ex L. 383/2000 *"possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali*

previsti dalle leggi di settore", così come le Onlus potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997.

Il Presidente, quindi, espone come, ove si ritenga di adottare la qualifica di ETS, occorra modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (c.d. Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente espone che: - nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, della quale, tuttavia, fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non potrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; - l'ente non ha scopo di lucro; - l'ente ha accumulato nel tempo un patrimonio sociale, tale da rispettare i limiti patrimoniali e di fondo di garanzia richiesti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica; - le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; - occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Con riguardo alla qualifica di ODV, l'Associazione possiede da sempre le caratteristiche che, anche nel Codice del Terzo Settore identificazione l'Organizzazione di Volontariato come Enti che svolgono attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente all'attività dei propri volontari o dei volontari degli Enti che partecipano alla ODV.

L'Associazione inoltre, già in possesso di gran parte dei requisiti richiesti dal nuovo Codice del Terzo Settore per le ODV, ed in ogni caso nel nuovo testo di Statuto predisposto per l'odierna approvazione sono state inserite tutte le previsioni inderogabilmente richieste dal nuovo Codice per le Organizzazioni di Volontariato, recate in particolare dagli articoli 17, 18 e 19, nonché dagli articoli 32, 33 e 34 del suddetto Codice, come ad esempio l'assoluta gratuità del lavoro dei volontari e la necessaria presenza di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro, che tuteli i volontari medesimi, la prevalenza numerica



dei soci volontari e la prevalenza del lavoro prestato da questi per l'associazione.

Il Presidente espone infine che si è proceduto alla riformulazione degli articoli riguardanti gli scopi, le finalità e le attività attraverso le quali si esplica l'azione dell'Associazione, con particolare riguardo alla indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente.

Il Presidente fa presente in conclusione che, per la valida votazione e chiarezza delle deliberazioni adottande, si procederà all'approvazione del nuovo testo, articolo per articolo dello Statuto Associativo elaborato dall'Organo Direttivo e messo già a disposizione degli associati presso la sede associativa, contenente una riformulazione integrale del vecchio testo, in linea con il contenuto inderogabile delle nuove disposizioni e adeguato alle nuove esigenze della Associazione.

A tal fine, il Presidente dà lettura integrale in assemblea del nuovo testo dello Statuto sociale, composto da numero ventotto articoli, con le modifiche apportate ed invita la presente assemblea a manifestare la sua approvazione per ogni singolo articolo.

Aderendo all'invito del Presidente e dopo breve discussione, l'assemblea totalitaria degli associati della Associazione "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE - S.A.D.MA.T", all'unanimità dei voti

DELIBERA:

1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE - S.A.D.MA.T" in "S.A.D.MA.T. ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE - (ETS)", con la precisazione che fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso della indicazione "E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

2) di approvare, articolo per articolo, in virtù di quanto esposto in discussione, l'intero statuto sociale, così come letto dal Presidente in Assemblea, con conseguente modifica del testo degli articoli che lo compongono, e con rinumerazione dello stesso, a seguito della soppressione di alcuni articoli, evidenziandosi in particolare le modifiche relative a scopo, finalità ed attività dell'associazione, ammissione e numero di associati, loro diritti ed obblighi, perdita della qualifica di associati, organi dell'associazione, assemblea, consiglio direttivo, presidente, organo di controllo, revisione legale dei conti, risorse economiche e patrimonio dell'associazione, divieto di distribuzione di utili, bilanci d'esercizio e bilancio sociale, libri sociali, volontari e lavoratori, scioglimento dell'associazione, devoluzione del suo patrimonio.

Il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione integrale, composto da numero ventotto articoli, si allega al

presente atto sotto la lettera "B";

3) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

4) di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione, autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e minuti quindici.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne presa esatta conoscenza.

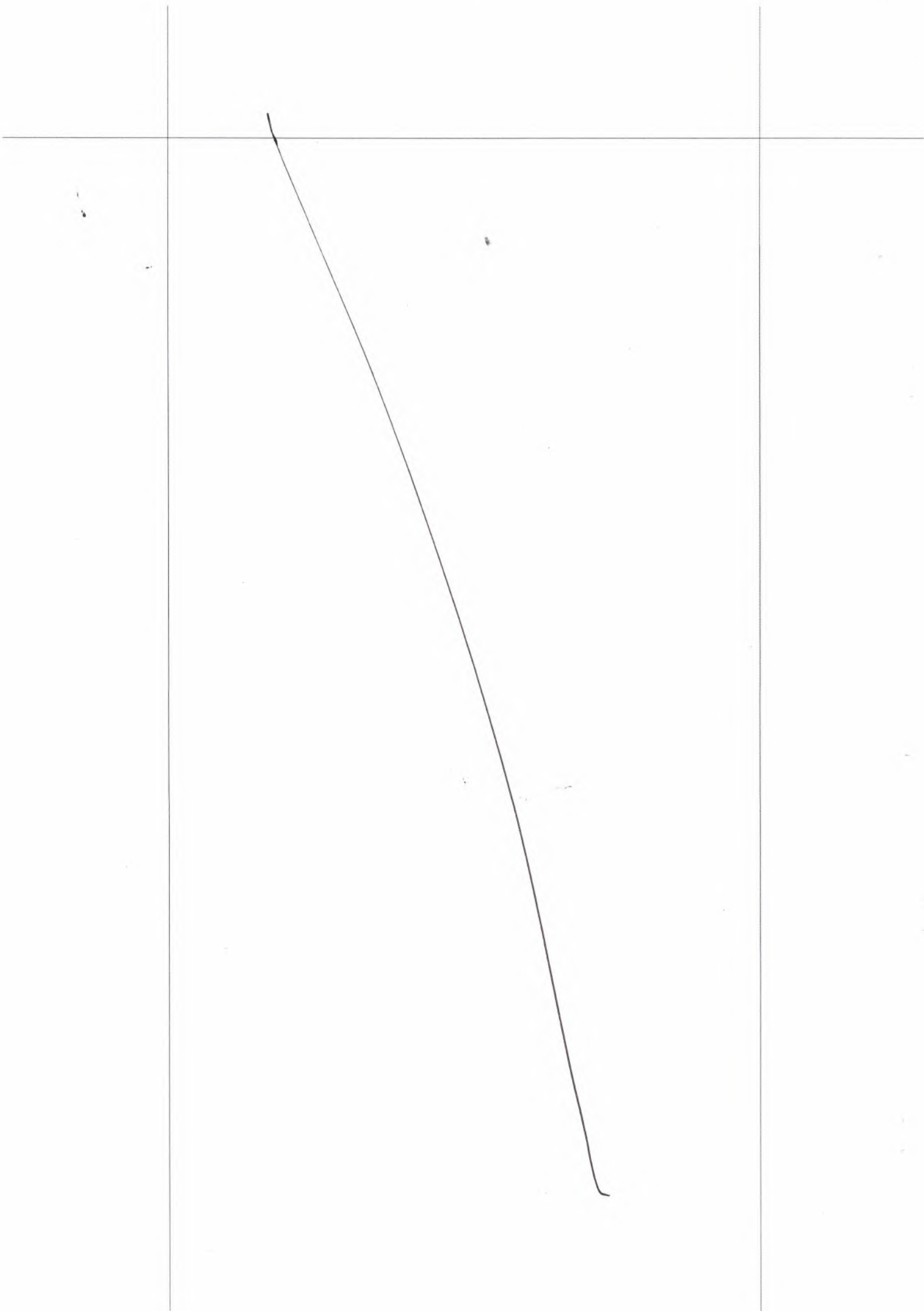
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto in assemblea ai componenti che, da me interpellati, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed al vero.

Scritto da me Notaio personalmente con caratteri indelebili a macchina, integrato di mia mano su due fogli, per pagine sei e quanto sin qui della presente.

Sottoscritto alle ore venti e minuti trenta.

F.ti Paolo ROSACE - MEDURI Giovanna - Angela CARIDI - Marina ALBANESE - BERNA Saveria - Giovanni BASILE - MOSCATO Cinzia - AMBROGIO Santo - AMBROGIO Giovanni - GRECO Francesca - TOSCANO Saverio - BARBATANO Maria - CUZZOLA Donata - GRECO Sergio - MILASI Antonino - MORETTI Bianca - RUFFO Maurizio - SAYA Jacopo - SCAPPATURA Sebastiano - SICLARI Natale - TOSCANO Aldo - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

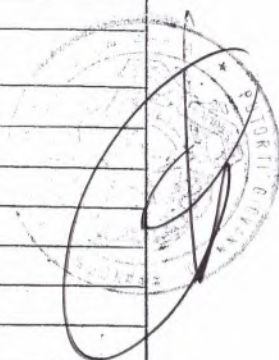




Allegato "A" del N. 317 di Racc.

S. A. M. A. T. ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE -

PRESENTI	FIRMA
1 CARIDI Angela	Angela Caridi
2 ALBANESE Marina	Marina Albanese
3 MOSCATO Cinzia	Cinzia Moscato
4 AMBROGIO Santo	Santo Ambrogio
5 AMBROGIO Giovanni	Giovanni Ambrogio
6 BASILE Giovanni	Giovanni Basile
7 GRECO Francesca	Francesca Greco
8 TOSCANO Saverio	Saverio Toscano
9 BARBATANO Maria	Barbatano Maria
10 BERNA Saveria	Berna Saveria
11 CUZZOLA Donata	Cuzzola Donata
12 GRECO Sergio	Greco Sergio
13 MEDURI Giovanna	Meduri Giovanna
14 MILASI Antonino	Milasi Antonino
15 MORETTI Bianca	Moretti Bianca
16 ROSACE Paolo	Rosace Paolo
17 RUFFO Maurizio	Ruffo Maurizio
18 SAYA Jacopo	Saya Jacopo
19 SCAPPATURA Sebastiano	Scappatura Sebastiano
20 SICLARI Natale	Sicli Natale
21 TOSCANO Aldo	Toscano Aldo
22 CUZZOLA Angelica	x delega a MORETTI Bianca
23 MANTA Cristina	x delega a TOSCANO Saverio
24 FOTI Gianluca	x delega a BARBATANO Maria
25 GIORDANO Umberto Emanuele	x delega a SICLARI Natale
26 MELARA Carmela	x delega a BERNA Saveria
27 NUNNARI Maria Immacolata	x delega a CUZZOLA Donata
28 RULLO Enzo	x delega a MILASI Antonino
29 ROMEO Cristina Maria	x delega a TOSCANO Aldo



[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" AL N. 10.317 DI RACCOLTA
ASSOCIAZIONE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
" S.A.D.MA.T. ODV"

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE
(ETS)

STATUTO

Denominazione - Costituzione - Sede

Articolo 1 – È costituita l'Associazione, avente natura di Organizzazione di Volontariato, denominata "**S.A.D.MA.T. ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL MALATO TERMINALE - (ETS)**".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione si costituisce ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), ed è regolata dal presente statuto associativo, nonchè:

* dalle norme del suddetto Dlgs 117/2017 e smi;

* dalle norme del codice civile;

* dalle norme di legge e regolamentari in materia di organizzazioni di volontariato e di enti del terzo settore, vigenti, modificative, integrative e di futura emanazione.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, gli acronimi "ODV" ed "ETS" – ovvero l'indicazione per esteso dei rispettivi termini – formeranno parte integrante e sostanziale della denominazione sociale.

Fino a tale momento l'acronimo ETS non potrà essere utilizzato, potendo viceversa essere utilizzato l'acronimo ODV, sin quanto la società manterrà l'iscrizione dei registri delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991.

Articolo 2 – L'associazione ha sede nel Comune di Reggio Calabria.

La modifica dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del predetto comune, non comporta modifica del presente statuto e potrà essere effettuata con determinazione dell'organo amministrativo.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in Italia e nell'Unione Europea.

Scopi - Finalità- Attività

Articolo 3 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e della comunità in cui opera, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, in prosieguo elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione persegue le proprie finalità solidaristiche, di utilità sociale, mirate in particolare alla promozione umana ed all'integrazione socio – sanitaria, in primo luogo mediante la prestazione di servizi al domici-

lio dei pazienti di qualsiasi età ,che si trovino nella fase terminale della malattia da cui sono affetti, oncologica e non, nonché di pazienti con patologia cronica invalidante, di minori , di tossicodipendenti, di portatori di disabilità psichica e fisica, di pazienti con disturbi della condotta e del comportamento alimentare, di soggetti che si trovino in situazioni di disagio socio -sanitario, ai sensi della normativa vigente.

Tale finalità generale viene perseguita tenendo conto, non solo dell'aspetto sanitario, anche di alta intensità, ma anche delle necessità sociali, assistenziali, riabilitative, psicologiche, spirituali, avvalendosi anche del supporto fornito dallo sviluppo tecnologico e dalla telemedicina.

L'Associazione intende altresì promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle cure palliative e della terapia del dolore e si prefigge di favorire l'inserimento nella comunità delle persone svantaggiate.

Le attività di interesse generale nell'ambito delle quali opera l'Associazione, si esplicano nei settori previsti alle attuali lettere a), b) c), d), g) ed h) del comma 1 dell'art.5 del CTS e segnatamente in:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e *prestazioni sanitarie*;

c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i.;

g) *formazione universitaria e post-universitaria*;

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;

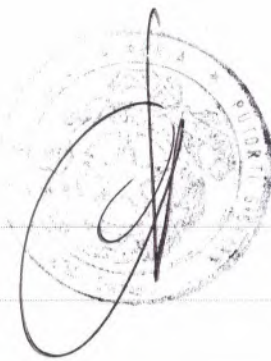
L'associazione persegue in tali settori la finalità generale di prestare gratuitamente l'assistenza medica, infermieristica, psicologica e di ogni altra utile natura e tipologia, presso il domicilio del malato, che si trovi nello stadio terminale dell'affezione della quale è portatore.

L'associazione, inoltre, si propone di:

- promuovere tutte le iniziative al fine di facilitare e incentivare la collaborazione fra organismi analoghi italiani ed esteri;
- valorizzare e coordinare il volontariato esistente sul territorio, tenendo presente le proposte delle strutture pubbliche;
- pubblicizzare l'attività di volontariato dell'associazione ed i suoi alti valori morali e sociali attraverso conferenze, dibattiti, seminari, mass-media ecc. per una più profonda sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- istruire gli associati e i collaboratori alla gestione del malato terminale.

Articolo 4 – Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le attività di:

a) Assistenza di tipo sociale, sostegno e cura della persona nell'attività quotidiana anche attraverso trasporto malati e mansioni generiche presso strutture ospedaliere/territoriali pubbliche e private o a domicilio con servizi sia diurni che notturni, servizi assistenziali 24 ore su 24, trasferimento pazienti con ambulanza; gestione di servizi di assistenza domiciliare in centri diurni, case famiglia, strutture residenziali in genere, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicaps, ai malati psichici, ai minori in difficoltà, alle ragazze



madri, ed in genere alle persone svantaggiate; a tal fine l'Associazione potrà operare anche mediante convenzionamenti e accordi con Enti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione in genere, di qualsiasi tipo;

b) attuazione di programmi e corsi di formazione professionale, di orientamento, promozione, formazione, riqualificazione, specializzazione e perfezionamento dei vari campi e settori, rivolti in special modo ai giovani e alle categorie più deboli; attività di istruzione, apprendistato, tirocinio, obbligo formativo, qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, formazione alternativa e/o integrativa nella fascia dell'istruzione obbligatoria, aggiornamento e formazione dei formatori, destinati a inoccupati, disoccupati o occupati, realizzati con metodologie e sistemi formativi in aula, alternanza formazione/lavoro in impresa, e/o a distanza; interventi di carattere informativo, consulenza orientativa, bilancio delle competenze, finalizzati a promuovere e supportare percorsi individuali o collettivi di formazione e lavoro, di sostegno all'occupazione o per la creazione di lavoro autonomo ed imprenditoriale;

c) gestione delle attività e dei corsi di formazione continua in medicina;

d) attività innovative e/o ad alto contenuto tecnologico;

e) perfezionamento di convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione in genere, di qualsiasi tipo. In particolare, tali convenzioni e accordi, potranno riguardare la presentazione, l'organizzazione, lo svolgimento di corsi e progetti di formazione per dirigenti, quadri e dipendenti in genere di tutte le branche della Pubblica Amministrazione; il tutto, ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale, in particolare ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 845/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale"; nonché ai sensi della vigente normativa della Comunità e dell'Unione Europea;

f) gestione di attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e medica a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati come centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione anche per la gestione di pazienti complessi come dializzati, neuropatici, trapiantati o con patologia cardio-respiratoria in ventiloterapia, ecc., con l'ausilio della tecnologia.

Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionato con Enti pubblici o privati, categorie professionali, enti mutualistici e assicurativi, mutue integrative nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di qualsiasi natura, liberi professionisti;

g) creazione e gestione di servizi come case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, integrato e semi integrato, centri diurni residenziali e non per anziani, asili infantili, asili nido e aziendali, centri di accoglienza, case protette, case albergo, consultori, dormitori, ludoteche, scuole materne, nonché gestione di servizi ambulatoriali medico-psichico diagnostici, e di ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, in forma associativa o individuale;

h) creazione e gestione di strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari, dell'autismo, dell'alzheimer, cure palliative(hospice), Residenze sanitarie medicalizzate (RSA), ecc.

i) creazione di centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti, alcoolisti, extracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere;

l) noleggio ausili, strumentazioni e presidi medici a persone con handicap,

temporanee disabilità, anziani;

m) promozione e collaborazione delle nuove modalità organizzativo - operative nel settore socio-sanitario e assistenziale (cure primarie territoriali UCCP, AFT, dimissioni protette, continuità assistenziale) attraverso l'elaborazione e la proposizione di modelli operativi e protocolli teorico - gestionali aperti a tutti gli stakeholders, indispensabili al miglioramento del management, con progetti specifici;

n) ogni altra attività che, non specificamente menzionata nel superiore elenco, sia oggettivamente collegata con le precedenti, coerente con le finalità istituzionali, idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione opera come ODV e svolge la propria attività di volontariato nel segno degli alti valori morali e sociali che essa rappresenta, anche attraverso conferenze, dibattiti, seminari, presenza nei mass media ai fini della profonda sensibilizzazione della comunità e dell'opinione pubblica verso tali valori; mira altresì alla valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento all'implementazione e collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione dell'economia circolare e green, alle attività di protezione civile e del servizio civile.

L'Associazione può svolgere inoltre, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Le attività diverse ex articolo 6 CTS dovranno essere individuate, tempo per tempo, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Rapporto associativo

Articolo 5 - L'Adesione all'Associazione è libera, salve le limitazioni di legge e quelle previste nel presente Statuto in stretta relazione alla natura e al settore di attività dell'Ente.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

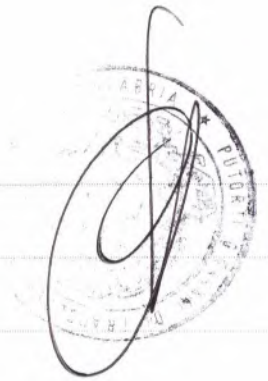
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, profes-



sione, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la dichiarazione di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, quelle che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 7 -Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dai successivi articoli.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei tra-

sferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili

Articolo 8 - La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Norme sul volontariato

Articolo 9 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

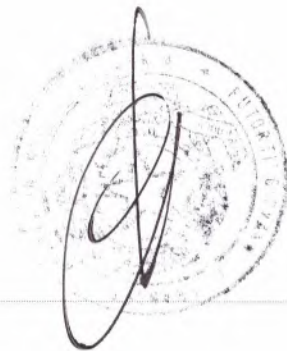
L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare, anche con formule di tipo collettivo, i propri soci che svolgono attività volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in



modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Organi dell'Associazione

Articolo 10- Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche associative sono tutte essenzialmente gratuite.

Ai componenti degli organi sociali pertanto, non può essere attribuito alcun compenso, fatta eccezione per i membri dell'eventuale organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 Comma 2 c.c.

E' consentito esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal membro di un organo associativo, se documentate nelle forme di legge, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea

Articolo 11- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

È ammesso un massimo di tre deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui la convocazione sia fatta su richiesta, ai sensi dei superiori due incisi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea in modo che la riunione possa tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Ove il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, ovvero almeno due consiglieri, devono procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni di quello fissato per riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Anche in assenza delle precedenti formalità di convocazione, le assemblee si reputano validamente costituite quando sono rappresentati tutti gli Associati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e che venga loro consentita la facoltà di assistere ai lavori in tempo reale e, conseguentemente, di intervenire dal vivo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, partecipando alle relative votazioni. In questi casi, l'assemblea si reputa riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, che deve essere il medesimo per entrambi al fine di renderne possibile la verbalizzazione e la sottoscrizione sul relativo libro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro associato indicato dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

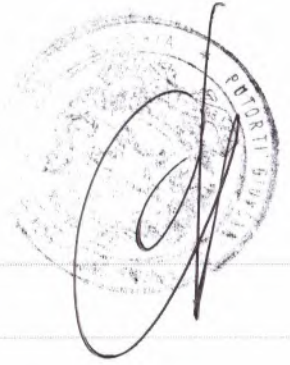
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante o Segretario, all'uopo nominato dal Presidente,

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 12 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove obbligatorio a seguito del superamento dei limiti dimensionali previsto dalla legge
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sotto-



posto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13 - L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 - Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo - gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina iniziale o di quelle successive.

Non possono essere eletti Consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, ovvero chi sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Con-

siglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri, anche tramite fax o posta elettronica, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

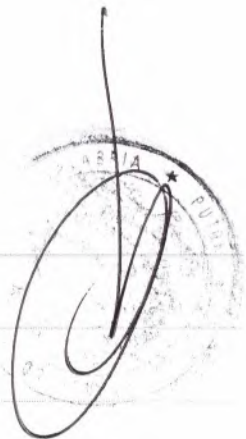
Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;



- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, oltre a due coordinatori sanitari.

Il Segretario:

- si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro – registro degli associati;
- redige e conserva i verbali di riunione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- predispone i progetti di bilancio preventivo (da sottoporre per la approvazione collegiale del Consiglio entro il mese di ottobre) e consuntivo (da sottoporre per la approvazione collegiale del Consiglio entro il mese di marzo), da approvare collegialmente per essere poi sottoposto alla delibera assembleare nei termini di cui in prosieguo;
- è a capo del personale amministrativo dell'associazione.

Il Tesoriere:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione;
- provvede alla conservazione della documentazione contabile con l'indicazione dei nominativi dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- collabora con il Segretario nella predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 17 - La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel presente statuto, Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del man-

dato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Presidente

Articolo 18 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Per la nomina a Presidente, nel caso in cui dopo la prima votazione nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà a ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sarà proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Articolo 19 - 1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei suddetti motivi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente per la sola attività di ordinaria amministrazione.



L'organo di controllo.

Articolo 20 - L'organo di controllo, qualora nominato in via obbligatoria o facoltativa, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica per tre (3) esercizi, sino all'approvazione del bilancio chiuso allo scadere del terzo esercizio dalla nomina.

Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile.

Delle proprie determinazioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle determinazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, venga meno il componente dell'organo di controllo, prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il membro dell'organo di controllo deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

In ogni caso con riguardo alla nomina-obbligatoria o facoltativa dell'organo di controllo, ai presupposti per l'obbligo di tale nomina; ai requisiti, alle competenze ed a quant'altro inerente all'organo di controllo dell'associazione, si fa pieno ed integrale riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Si applicano, in particolare, gli articoli 30 e 31 del CTS.

Articolo 21 - Spetta all'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, CTS, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di revisione

Articolo 22 - L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica per tre (3) esercizi, sino all'approvazione del bilancio chiuso allo scadere del terzo esercizio dalla nomina.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie determinazioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle determinazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

In ogni caso con riguardo alla nomina-obbligatoria o facoltativa dell'organo di revisione, ai presupposti per l'obbligo di tale nomina; ai requisiti, alle competenze ed a quant'altro inerente all'organo di revisione dell'associazione, si fa pieno ed integrale riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Si applicano, in particolare, gli articoli 30 e 31 del CTS.

Articolo 23 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle determinazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle determinazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Patrimonio – scopo non lucrativo – bilanci

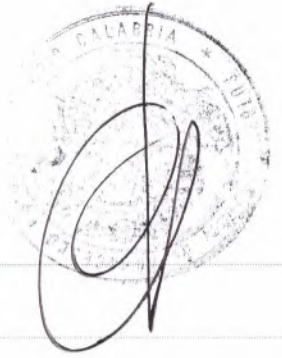
Articolo 24- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui



all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 26 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 27 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

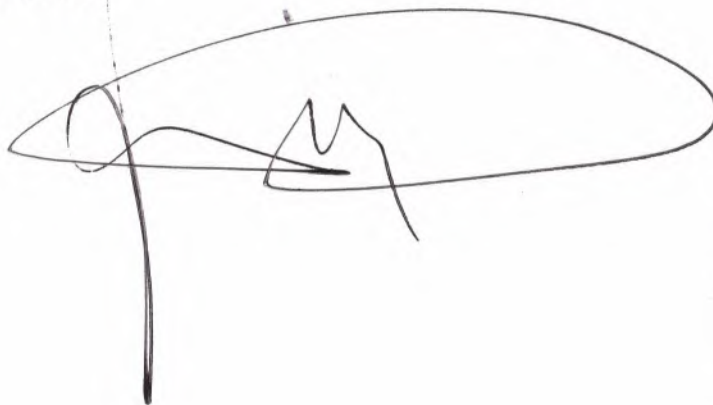
Disposizioni finali - rinvio

Articolo 28 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.ti Paolo ROSACE – MEDURI Giovanna – Angela CARIDI – Marina ALBANESE – BERNA Saveria – Giovanni BASILE – MOSCATO Cinzia – AMBROGIO Santo – AMBROGIO Giovanni – GRECO Francesca – TOSCANO Saverio – BARBATANO Maria – CUZZOLA Donata – GRECO Sergio – MILASI Antonino – MORETTI Bianca – RUFFO Maurizio – SAYA Jacopo – SCAPPATURA Sebastiano – SICLARI Natale – TOSCANO Aldo – Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale composta di n. 13 fogli, rilasciata per gli usi consentiti.

Reggio Calabria, 17 Gennaio 2020

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a small flourish.